



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL PRESIDENTE

Rilevato che, dopo il 31 marzo 2021, viene a cessare la vigenza dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevedeva che *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, (...) fino al 31 luglio 2021”* (termine prorogato fino al 31 marzo 2022 da varie disposizioni, da ultimo dall'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 228 del decreto-legge 30 dicembre 2021) *“i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali (...), adottano (...) le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie (...) al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone”*; che *“tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. (...)”* (comma 5);

Rilevato che, dopo il 31 marzo 2021, viene a cessare la vigenza anche dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui *“Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (...) dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021,”* (termine prorogato fino al 31 marzo 2022 da varie disposizioni, da ultimo dall'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 228 del decreto-legge 30 dicembre 2021) *“le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al*



CORTE DEI CONTI

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”; come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76,

Viste le linee-guida, adottate, in applicazione del suddetto art.85, dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria per lo svolgimento delle attività di ufficio e di udienza (monocratiche e collegiali), dettate con i decreti n. 73 del 25 giugno 2020, n. 107 del 26 ottobre 2020, n. 3100 del 1 settembre 2021, n. 3829 del 29 ottobre 2021, n. 10 del 3 gennaio 2022;

Visto il decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022, che prevede un graduale superamento nella normativa emergenziale a partire dal giorno successivo al 31 marzo 2021;

Ritenuto necessario, nell'esercizio dei poteri di coordinamento e di gestione delle udienze attribuiti al Presidente della Sezione giurisdizionale dal R.D.1214/1934 e succ. modd., e dal D.Lgs.174/2016 e succ. modd., precisare la disciplina applicabile e dettare disposizioni generali sulla gestione dell'attività della Sezione giurisdizionale;

Sentiti il dirigente e il funzionario preposto

DISPONE

1) A far data dal 1° aprile 2022, cessano di avere efficacia tutte le linee-guida presidenziali finora emanate da questo Ufficio ai sensi dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la gestione della fase emergenziale COVID-19, e trovano applicazione le disposizioni seguenti.

2) I giudizi dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti saranno trattati secondo le ordinarie modalità previste dal codice della giustizia contabile e le regole tecniche ed operative sul processo telematico dinanzi alla Corte dei conti dettate, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso codice, con i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015 e n. 138 del 1 aprile 2020 (in particolare, con riferimento alla firma e alla pubblicazione digitali dei provvedimenti del giudice, dall'art.4, norma non collegata al periodo emergenziale).

3) Cessano invece di avere efficacia tutte le diverse disposizioni dettate dai predetti decreti del Presidente della Corte dei conti legate allo stato emergenziale, in specie quelle in materia di udienze in



CORTE DEI CONTI

teleconferenza e in materia di sospensione temporanea dell'obbligo in deposito di copia cartacea dell'originale degli atti processuali depositati in forma digitale, previsto dall'art. 6 comma 3 del D.P. Corte dei conti n. 98/2015.

4) In applicazione dell'art. 91 c.g.c. e dell'art. 8 norme att. c.g.c. i processi di competenza collegiale verranno discussi in presenza e – salvo che si tratti di giudizi camerali – in pubblica udienza, secondo l'ordine e gli orari stabiliti dal Presidente nel ruolo, che verrà previamente affisso all'aula come per legge e comunicato alle parti costituite, onde garantire un afflusso ordinato dei partecipanti alla discussione delle singole cause. Analogamente provvederanno, per le udienze e le camere di consiglio pensionistiche e monocratiche in genere, i singoli giudici, che fisseranno i calendari in modo da garantire che la discussione in presenza dei giudizi di loro competenza non si tenga nei giorni di udienza o camera di consiglio collegiale e in modo da evitare ogni assembramento, ed adotteranno ogni accorgimento necessario a garantire l'ordinato svolgimento del lavoro e la sicurezza dei partecipanti all'udienza e del personale della Sezione.

5) Il ricevimento del pubblico nei locali dell'ufficio sarà garantito tutti i giorni della settimana esclusi il sabato e i giorni festivi, nelle ore stabilite con provvedimento dirigenziale. Onde evitare assembramenti e ritardi nell'ingresso agli uffici e nel servizio, si invitano comunque gli utenti ad utilizzare le modalità telematiche per il deposito e la trasmissione degli atti – nelle forme previste dalle norme tecniche dettate con i predetti decreti del Presidente della Corte dei conti – e, in caso di necessità di accesso, a evitare assembramenti ed a prenotare un appuntamento, che darà priorità nell'accesso rispetto ai non prenotati e potrà essere richiesto:

a) per attività relative a tutti i giudizi - tranne quelli pensionistici - all'indirizzo PEC: calabria.giurisdizione.resp@cor-teconticert.it o, in caso di impossibilità di usare la posta elettronica certificata, al numero telefonico 0961/893062;

b) per attività relative ai soli giudizi pensionistici, all'indirizzo PEC calabria.giurisdizione.pens@cor-teconticert.it o, in caso di impossibilità di usare la posta elettronica certificata, al numero telefonico 0961/893027;

c) per attività relative ad istruttorie svolte dal Magistrato relatore su



CORTE DEI CONTI

conti giudiziali (deposito di conti giudiziali o di altri atti afferenti all'istruttoria, interlocuzioni con l'ufficio per chiarimenti), all'indirizzo PEC calabria.giurisdizione.conti@cor-teconticert.it o, in caso di impossibilità di usare la posta elettronica certificata, al numero telefonico 0961/893060;

d) per attività non rientranti nelle precedenti, all'indirizzo PEC calabria.giurisdizione@cor-teconticert.it o, in caso di impossibilità di usare la posta elettronica certificata, al numero telefonico 331/6458040.

6) Il Funzionario preposto predisporrà appositi turni di presenza in sede del personale e le relative supplenze, in modo tale da garantire l'attività di ricevimento degli utenti (front-office) e di erogazione dei servizi agli stessi (back-office) nelle ore e nei giorni predetti presso tutte le articolazioni funzionali dell'Ufficio.

7) Per l'accesso del personale e del pubblico presso gli uffici della Sezione giurisdizionale si osserveranno le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, del Segretariato generale e del Dirigente del SAUR per la sicurezza e la prevenzione del contagio da COVID-19, come, a solo titolo esemplificativo, le disposizioni sull'obbligo delle mascherine di protezione individuale e di green-pass fino al 30 aprile, fatte salve diverse disposizioni sopravvenute.

8) Il Dirigente del SAUR e il Funzionario preposto alla segreteria della Sezione giurisdizionale per la Calabria provvederanno alle conseguenziali attività di rispettiva competenza, ed alla comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati della Sezione giurisdizionale, al Presidente della Sezione di controllo, al Procuratore Regionale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché al personale amministrativo.

A cura del Funzionario preposto, il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale e sarà affisso all'ingresso dei locali della Sezione giurisdizionale.

Così disposto il 30 marzo 2022

Il Presidente
Luigi Cirillo
Firmato digitalmente